



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 28 del 12/06/2018

Prot. n. 3373 del 18 giugno 2018

Oggetto: Cessione del ramo di azienda idrico di Agesp Spa ad Alfa Srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Carmine Gorraasi

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 16 "Nomina dei dipendenti nelle società partecipate", del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 34, comma 20, secondo il quale "Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 ("Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio

idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”;

Richiamata inoltre:

- direttiva 91/271/CE E concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque;
- il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii. relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. 29 marzo 2006, n. VIII/2244;

Richiamata la nota prot. 1811 del 22 marzo 2018, agli atti, contenente la relazione certificata dal Dr. Fabio Russo incaricato con Delibera del Consiglio di Amministrazione P.V.19 del 26/03/2018 avente oggetto: Approvazione "valore di subentro" dell'Azienda Agesp Spa di Busto Arsizio agli atti;

Considerato che l'operazione di acquisto del ramo d'azienda idrico della società Agesp Spa. costituisce il terzo acquisto di ramo d'azienda esaminato dall'inizio dell'operatività di Alfa, dopo quello di A.S.C. Samarate e Sap Lonate Pozzolo e Ferno a seguito della determinazione del valore di subentro da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese. Il ramo d'azienda in oggetto si occupa del servizio di acquedotto dei Comuni di Busto Arsizio, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Castellanza, Lonate Ceppino; si tratta peraltro, di un territorio contiguo all'attuale operatività di Alfa, che consentirebbe di consolidarne l'operatività senza porre problemi di natura operativa e logistica.

Richiamati i seguenti documenti:

Richiamate le funzioni attribuite all'Ufficio d'ambito:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);
- omissis
- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 37 del 4/8/2016 avente ad oggetto "approvazione linee guida per la determinazione dei valori di subentro" ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006 e la delibera Aeegsi 643/2013/ID art. 33;

Evidenziato che il Presidente della Provincia di Varese, con propria deliberazione n. 84 in data 21/6/2017, ha provveduto ad approvare l'atto di indirizzo con il quale la Provincia di Varese e l'Ufficio d'ambito avranno cura di mantenere fermo il principio dell'equo trattamento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nella successiva fase di determinazione e liquidazione del valore di subentro;

Evidenziato che, la cessione del ramo d'azienda avverrà secondo le disposizioni normative vigenti e, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 152/2006, il personale dipendente di Agesp Spa venga trasferito ad Alfa srl con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali, in atto;

PREMESSO inoltre che :

- la scelta della forma di gestione "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) della Provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n.72 del 20 dicembre 2011 (previa deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.20 e n.21 del 23 novembre 2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.18 del 26 luglio 2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.32 del 24 ottobre 2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n.3 del 28 febbraio 2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il

modello della società "in house" con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 in data 24 aprile 2015, pubblicata in data 5 maggio 2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 19 del 30 marzo 2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9 aprile 2015);

- con atto a rogito del notaio Rodolfo Brezzi di Samarate in data 10 giugno 2015 rep. 130520/20048, è stata costituita la società interamente pubblica "ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.)";

- con delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.";

- con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che:

- l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di Alfa prevista nel Piano d'Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
1. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio (come di seguito meglio definito), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8 di tale contratto di servizio;
 2. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;
 3. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società "in house" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
 4. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
 5. con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito di "consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente";
 6. con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l'articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato "Prosecuzione delle gestioni esistenti", dispone fra l'altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. E' inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito;

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e condividere il contenuto del contratto di cessione del ramo d'azienda dell'acquisizione -Allegato A- da parte di Alfa Srl, gestore unico del SII in provincia di Varese in qualità di affidatario in - house, della società Agesp Spa di Busto Arsizio nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi;
- 2) di riservarsi un eventuale successivo nulla osta da parte di questo Cda a seguito dell'acquisizione delle deliberazioni del Comune di Busto Arsizio e di Alfa;
- 3) di trasmettere per gli opportuni adempimenti conseguenti il presente atto al Gestore Unico del SII Alfa Srl ed a Agesp Spa;
- 4) di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito alla firma dell'atto notarile;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 19/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 19/06/2018 al 04/07/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela Danzi

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 12 giugno 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato- A-

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

(di seguito, il “**Contratto**”)

AGESP S.p.A., con sede in Busto Arsizio (VA), via Marco Polo 12, iscritta nel Registro delle Imprese di Busto Arsizio e distinta con P. IVA e codice fiscale n. 02212870121, in persona di [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], in qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “**AGESP**” o “**Parte Cedente**”)

e

ALFA S.r.l., con sede in Varese (VA), Piazza Libertà 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese e distinta con il codice fiscale n. 03481930125, in persona di [•], nato a [•], il [•], codice fiscale [•], in qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “**ALFA**” o “**Parte Cessionaria**” o “**Gestore**”)

di seguito AGESP e ALFA sono congiuntamente definite le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”.

E con l'intervento per presa d'atto e condivisione del contenuto del presente Contratto da parte dell'**UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA SPECIALE**, con sede in Varese, piazza Libertà n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione e Codice Fiscale 95073580128, REA n.VA-335433, in persona di [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda speciale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•] (di seguito, l'“**Ufficio d'Ambito**”).

PREMESSO

- (a) che la scelta della forma di gestione “*in house*” del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito, l'“**ATO**”) è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 72 del 20 dicembre 2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 20 e n. 21 del 23 novembre 2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26 luglio 2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 32 del 24 ottobre 2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione

dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "*in house*" con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 9 in data 24 aprile 2015, pubblicata in data 5 maggio 2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 19 del 30 marzo 2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9 aprile 2015);

- (b) che, con atto a rogito del notaio Rodolfo Brezzi di Samarate in data 10 giugno 2015 rep. 130520/20048, è stata costituita la società interamente pubblica "ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA, ALFA S.R.L.)";
- (c) che, con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico ALFA;
- (d) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di ALFA prevista nel Piano d'Ambito;
- (e) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del contratto di servizio sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito e ALFA avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra le parti sottoscrittrici per la gestione del servizio idrico integrato (di seguito, il "**Contratto di Servizio**"), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8 di tale contratto di servizio;

- (f) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento *"I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti"*, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;
- (g) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società ALFA, quale società *"in house"* affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR *"Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato"*, in particolare per quanto concerne la determinazione del *"valore di subentro"* di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
- (h) che il Contratto di Servizio prevede all'articolo 52 che il subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del *"valore di subentro"* di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del *"valore di subentro"* avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall'Ufficio d'Ambito;
- (i) che il Contratto di Servizio prevede all'articolo 52 che i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti siano quelli contenuti nell'articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006;
- (j) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì approvato il *"Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i."*, che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015);

- (k) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29 giugno 2015 è stato altresì stabilito di *"consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("gestori esistenti") di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal gestore esistente"*;
- (l) che, con riferimento alla prosecuzione dei gestori esistenti, l'articolo 53 della Contratto di Servizio, intitolato *"Prosecuzione delle gestioni esistenti"*, dispone fra l'altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. È inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito;
- (m) che AGESP, società derivante dalla trasformazione dell'Azienda Municipalizzata costituita nel 1948 dal Comune di Busto Arsizio per la gestione dell'acquedotto, era il gestore uscente del servizio idrico nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Marnate e Olgiate Olona (di seguito, i **"Comuni"**) e aveva avviato con ALFA un percorso finalizzato all'individuazione della modalità operativa, tra quelle consentite dal citato Contratto di Servizio, per consentire ad ALFA il subentro nella gestione del servizio, il tutto nell'ottica di attuare il dettato normativo e regolamentare e garantire i legittimi interessi delle società coinvolte. Tale percorso, che vede come atto finale la cessione del ramo d'azienda idrico di AGESP ad ALFA, ha richiesto la redazione di una Perizia di ricognizione del valore contabile del ramo d'azienda *"Servizio Idrico Integrato"* di AGESP che, datata 9 dicembre 2015, è stata inviata, in data 10 dicembre 2015, all'Ufficio d'Ambito e ad ALFA, quale avvio formale del procedimento. Successivamente, in esito alle predette operazioni ricognitive, ha trovato altresì attuazione l'esame congiunto ex art. 47 Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii. funzionale alla cessione del ramo d'azienda con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

- (n) che il socio ultimo di riferimento di AGESP, nonché socio di ALFA, comune di Busto Arsizio, con delibera di consiglio comunale n. 115 del 17 dicembre 2015, ha deliberato apposito “Atto di indirizzo relativo alla cessione di ramo d’azienda settore idrico dalla società AGESP S.p.A. alla società ALFA S.r.l. – immediata eseguibilità”;
- (o) che, a seguito dell’impossibilità oggettiva di dare tempestiva attuazione, nel termine prospettato del 1° gennaio 2016, alla succitata cessione del ramo d’azienda idrico di AGESP ad ALFA, sono intercorse ulteriori valutazioni tra i soggetti interessati e l’Ufficio d’Ambito, volte alla ricerca di soluzioni per l’avvio, in tempi rapidi, della gestione con una alternativa modalità operativa pur sempre preordinata alla successiva cessione del ramo d’azienda;
- (p) che a tal fine le Parti hanno inteso dotare ALFA delle risorse necessarie al fine di gestire adeguatamente il servizio idrico;
- (q) che in data 29 marzo 2016 le Parti hanno sottoscritto, con decorrenza dal giorno 1° aprile 2016 e per la durata di 21 (ventuno) mesi, un contratto di affitto di ramo d’azienda afferente al servizio idrico integrato di AGESP (di seguito, il “**Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda**”). Il Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda prevedeva altresì che la cessione del predetto ramo di azienda a favore di ALFA sarebbe avvenuta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017;
- (r) che detto Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda è stato sottoscritto anche dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, del Contratto di Servizio - a valere quale presa d’atto e condivisione del suo contenuto senza assunzione di obbligazioni dell’Ufficio d’Ambito nei confronti delle Parti;
- (s) che ALFA e AGESP, in data 29 marzo 2016, hanno altresì stipulato apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 33895/20242, registrato a Varese il 5 aprile 2016 al n. 9105 serie 1T (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “**Contratto di Service**”), al fine di precisare e disciplinare in maniera puntuale: (i) i contenuti e le modalità della erogazione da parte di ALFA di talune prestazioni da rendersi a favore di AGESP in ragione delle specifiche competenze e delle peculiari professionalità riconducibili alle risorse umane ed ai dipartimenti aziendali di cui ALFA risulta titolare in virtù del citato Contratto di affitto di ramo di azienda; (ii) i contenuti e le modalità della erogazione, da parte di AGESP ed a favore di ALFA, di talune prestazioni necessarie per ALFA medesima nelle more del completo approntamento da parte di quest’ultima della propria struttura aziendale; (iii) infine, i contenuti e le modalità della temporanea messa a disposizione, da parte di AGESP ed a favore di ALFA, dei locali, nonché delle postazioni lavoro in essi ubicati, necessari all’espletamento delle mansioni

proprie delle risorse professionali facenti capo ad ALFA in virtù del summenzionato Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda;

- (t) che nelle more dell'esecuzione del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda è emersa l'esigenza, condivisa da ALFA e AGESP, di prorogare i termini di cui alla precedente lettera q) delle Premesse, al fine di consentire alle Parti di portare a compimento gli adempimenti relativi alla definizione del valore di subentro;
- (u) che conseguentemente il Comune di Busto Arsizio – socio sia di AGESP, della quale detiene il 99,99% del capitale sociale, sia di ALFA, della quale detiene il 7,46% del capitale sociale - con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 19 dicembre 2017, ha deliberato di dare indirizzo alla società AGESP, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere alla proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda con ALFA sino al 31 marzo 2018;
- (v) che pertanto ALFA e AGESP, in data 26 gennaio 2018, hanno sottoscritto la proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda sino al 31 marzo 2018, con apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 39572/23771, registrato a Varese il 29 gennaio 2018 al n. 2301 serie 1T;
- (w) che nelle more dell'esecuzione del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda è emersa l'esigenza, condivisa da ALFA e AGESP, di ulteriormente prorogarne la durata, al fine di consentire alle Parti di portare a compimento gli adempimenti relativi alla definizione del valore di subentro;
- (x) che, conseguentemente, il Comune di Busto Arsizio, con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26 marzo 2018, ha deliberato di dare indirizzo alla società AGESP, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere alla proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda con ALFA sino al 30 giugno 2018;
- (y) che, successivamente, in data 19 aprile 2018, ALFA e AGESP hanno sottoscritto un'ulteriore proroga del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda sino al 30 giugno 2018, con apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tosi rep. n. 40.211/24166;
- (z) che in data 13 marzo 2018 AGESP ha inviato formale comunicazione all'Ufficio d'Ambito e ad ALFA con la quale ha trasmesso la relazione attestante il "valore di subentro", redatta a cura del dott. Raffaele Peruzzi (di seguito, la "**Relazione**"), contestualmente riservandosi di richiedere, entro cinque anni, il pagamento della voce relativa ai "contributi privati", attualmente scomputati dal predetto valore di subentro, in caso di: (i) consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza del

TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, 1224/2017; o di (ii) mancata effettiva applicazione uniforme del criterio valutativo in questione (*i.e.* scomputo dei contributi privati) da parte dell'Ufficio d'Ambito in sede di determinazione del valore residuo delle diverse gestioni del servizio idrico destinate a confluire in ALFA;

- (aa) che l'Ufficio d'Ambito con delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. n. 19 del 26 marzo 2018 (Prot. N. 2227 del 16 aprile 2018), preso atto della Relazione relativa al calcolo del "valore di subentro", ha determinato in euro 12.423.661,00 (dodicimilioni quattrocentoventitremila seicentosessantuno/00) il valore di subentro delle reti del ramo idrico di AGESP (di seguito, il "**Valore delle Reti**");
- (bb) che, avvicinandosi la scadenza del periodo di proroga di cui alla precedente premessa y), AGESP intende cedere ad ALFA il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato nei Comuni (di seguito, e come meglio definito al successivo Articolo 2.1(f), il "**Ramo di Azienda**");
- (cc) che l'Assemblea di AGESP, in data 7 giugno 2018, ha preso positivamente atto della cessione del Ramo di Azienda a favore di ALFA;
- (dd) che il Comune di Busto Arsizio, con delibera di [•] n. [•] del 18 giugno 2018, ha deliberato di autorizzare la cessione del Ramo di Azienda della controllata comunale AGESP al Gestore Unico del Servizio idrico integrato, ALFA;
- (ee) che in data 28 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione, e successivamente, in data _____, il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo e, in data _____, l'Assemblea di ALFA hanno rispettivamente deliberato, per quanto di competenza di ciascuno, di autorizzare l'acquisto del Ramo di Azienda;
- (ff) che le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare modalità, condizioni e termini del trasferimento del Ramo di Azienda;
- (gg) che il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato l'operazione di cessione in data _____, e che, pertanto, il presente Contratto è sottoscritto anche dall'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Contratto di Servizio, a valere quale presa d'atto e condivisione del suo contenuto, senza assunzione di obbligazioni nei confronti delle Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. ALCUNE DEFINIZIONI

2.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nel Contratto, i termini di seguito elencati avranno, quando utilizzati con la prima lettera maiuscola, i significati loro di seguito rispettivamente attribuiti:

- (a) **“Contratti Aziendali”**: i contratti o gli accordi di qualsivoglia natura, siano essi attivi o passivi e comunque denominati, di esclusivo utilizzo ed inerenti specificamente allo svolgimento dell’attività esercitata nell’ambito del Ramo di Azienda, già individuati e indicati nell’Allegato 5 del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda, oltre ai rapporti contrattuali inerenti il Ramo di Azienda stipulati direttamente da ALFA partire dal giorno 1° aprile 2016 (Data di Consegna, come definita al successivo Articolo 3.2);
- (b) **“Corrispettivo”**: il prezzo del Ramo di Azienda indicato nell’Articolo 5;
- (c) **“Data di Efficacia”**: la data successiva alla Data di Esecuzione dalla quale decorrerà l’efficacia della cessione del Ramo di Azienda, convenzionalmente fissata tra le Parti alle ore 00:00 del giorno 1° luglio 2018;
- (d) **“Data di Esecuzione”**: la data di sottoscrizione del presente Contratto;
- (e) **“Dipendenti”**: il personale dipendente – già individuato ed elencato nell’Allegato 4.1.a) del Contratto di Affitto di Ramo d’Azienda - impiegato nel Ramo di Azienda che sarà trasferito unitamente al Ramo di Azienda alla Data di Efficacia;
- (f) **“Ramo di Azienda”**: il ramo di azienda di proprietà di AGESP, oggetto del presente Contratto, descritto al successivo Articolo 4 e preordinato allo svolgimento del servizio idrico dei Comuni;
- (g) **“Reti”**: ha il significato attribuito al successivo Articolo 4.1(a);

3. OGGETTO

3.1. Con il Contratto, ai termini e condizioni di seguito stabiliti, AGESP cede e trasferisce ad ALFA che, come rappresentata, accetta ed acquista la piena proprietà del Ramo di Azienda:

- (a) con effetto dalla Data di Efficacia; e
- (b) a fronte del Corrispettivo e secondo gli altri termini e condizioni nel seguito previsti (di seguito, la **“Cessione”**).

3.2. ALFA dichiara espressamente di essere già in possesso e di gestire il Ramo di Azienda nella sua interezza a partire dal giorno 1° aprile 2016 (di seguito, la **“Data di Consegna”**), nella sua

qualità di affittuaria per effetto del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, e che pertanto proseguirà nella relativa gestione senza soluzione di continuità.

3.3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, subentrando ALFA nella titolarità del Ramo di Azienda di cui era affittuaria, il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda si estingue e, pertanto, non produce più i propri effetti. In ragione di ciò, le Parti dichiarano espressamente di non avere alcunché da pretendere l'una dall'altra in relazione al Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda.

4. RAMO DI AZIENDA

4.1. Elementi del Ramo di Azienda

Il Ramo di Azienda è costituito dal complesso delle attività e diritti necessari per il suo funzionamento e in particolare:

- (a) reti, impianti, opere, canalizzazioni e delle altre dotazioni patrimoniali di cui all'elenco *sub* Allegato 4.1.d) del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda funzionali all'esercizio del servizio idrico integrato nei Comuni (di seguito, le "**Reti**"), il cui valore complessivo è pari al Valore delle Reti;
- (b) Contratti Aziendali;
- (c) rapporti di lavoro con i Dipendenti relativi al Ramo di Azienda;
- (d) crediti di AGESP nei confronti di propri utenti dettagliati e specificati nell'allegato *sub* "**4.1**" al presente Contratto (di seguito, i "**Crediti**");
- (e) debiti nei confronti di Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e di Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. relativi a introiti tariffari incassati da AGESP per conto terzi per quote relative all'attività di depurazione, meglio precisati nell'allegato "**4.4**" (di seguito, i "**Debiti vs Ex Consorzi**").

Le Parti si danno espressamente atto che tutti i debiti inerenti il Ramo d'Azienda e già trasferiti con il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda, ivi inclusi il trattamento di fine rapporto ed il relativo fondo, le ferie non godute, i debiti e crediti per la quota di tredicesima e di quattordicesima, i ratei di retribuzione differita e la ROL nei confronti dei Dipendenti maturati sino alla Data di Consegna restano in capo ad ALFA. A tal proposito, ALFA si impegna a tenere indenne e manlevata AGESP in relazione a qualsivoglia richiesta dei Dipendenti in relazione a tali somme.

4.2. Attività, passività e rapporti contrattuali esclusi dal Ramo di Azienda

L'individuazione degli elementi che costituiscono il Ramo di Azienda di cui al precedente Articolo 4.1 è tassativa. Conseguentemente tutte le attività, passività o rapporti contrattuali, facenti capo ad

AGESP, di natura o tipologia diversa da quelli espressamente previsti nel precedente Articolo 4.1 non vengono trasferiti con il Ramo di Azienda e restano di esclusiva competenza e titolarità di AGESP. In particolare, non costituiscono oggetto del Ramo di Azienda:

- a) i contanti e le disponibilità liquide;
- b) tutti i debiti ed i crediti, gli oneri ed i costi in genere non specificamente elencati nel precedente Articolo 4.1., sorti in un momento antecedente alla Data di Consegna, o aventi comunque origine in fatti, atti e omissioni precedenti alla Data di Consegna, anche se emersi in data successiva;
- c) eventuali sopravvenienze passive, comunque inerenti e/o connesse al Ramo di Azienda e/o all'esercizio, a mezzo del Ramo di Azienda o altrimenti, delle relative attività sino alla Data di Consegna;
- d) qualsivoglia rapporto contrattuale non specificamente indicato nel precedente Articolo 4.1.

4.3. I crediti e i debiti differenti da quelli previsti al precedente Articolo 4.1 e relativi al Ramo di Azienda per rapporti sorti a partire dalla Data di Consegna sono e resteranno integralmente a vantaggio e a carico di ALFA.

4.4. Per quanto concerne i Debiti vs Ex Consorzi, le Parti si danno espressamente atto che i relativi creditori hanno rilasciato formalmente il proprio consenso ai sensi degli articoli 2560 e 1273 del Codice Civile, come risulta dalle dichiarazioni allegate al presente Contratto *sub "4.4"*.

5. CORRISPETTIVO

5.1. Il Corrispettivo viene convenuto in complessivi Euro 8.275.329,56 e verrà corrisposto mediante bonifico bancario, con valuta immediatamente disponibile, presso il conto corrente indicato da AGESP nei seguenti termini e scadenze:

- a) un primo ammontare pari ad Euro 1.000.000,00 alla Data di Esecuzione;
- b) un secondo ammontare pari ad Euro 1.288.616,17 entro e non oltre il 15 novembre 2018;
- c) la restante parte del Corrispettivo in 10 (dieci) rate, ciascuna di importo pari ad Euro 598.671,34, con la prima rata avente scadenza il 30 giugno 2019, la seconda il 30 settembre 2019, mentre dalla terza in poi le rate avranno scadenza semestrale ogni 30 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

5.2. Le parti convengono che la documentazione bancaria dalla quale risulti l'avvenuto accredito del bonifico sul conto corrente indicato dalla Parte Cedente costituirà prova ad ogni effetto dell'avvenuto pagamento del Corrispettivo.

- 5.3. Le Parti si danno espressamente atto che il Corrispettivo è stato convenuto sulla base degli elementi costituenti il Ramo di Azienda valutati come prospettato nell'Allegato *sub* "5.3" al presente Contratto.
- 5.4. Le Parti concordano altresì che, per le rate del Corrispettivo successive alla prima, ALFA sarà tenuta a corrispondere ad AGESP importi a titolo di interessi calcolati con tasso legale.
- 5.5. Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate del Corrispettivo alle scadenze di cui al precedente Articolo 5.1, su tali rate ALFA sarà tenuta a corrispondere ad AGESP, oltre agli interessi di cui al precedente Articolo 5.4, interessi di mora calcolati in applicazione di un tasso pari al tasso di interesse che sarà di volta in volta applicato dalla Banca Centrale Europea alle proprie principali e più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 6 (sei) punti percentuali.
- 5.6. A garanzia dell'integrale pagamento del Corrispettivo, ALFA si impegna a rilasciare entro il 15 ottobre 2018 a favore di AGESP apposita fideiussione bancaria, per un importo non inferiore a Euro 1.300.000,00) (di seguito, la "**Garanzia**"), salvo il caso in cui ALFA proceda al pagamento anticipato della seconda rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera b) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il medesimo termine del 15 ottobre 2018. Nel caso di ritardo nel pagamento, superiore a 15 (quindici) giorni dalla relativa scadenza, di una delle rate del Corrispettivo di cui alle precedenti lettere b) e c) dell'Articolo 5.1, AGESP avrà diritto di escutere la Garanzia in misura corrispondente all'importo dovuto ed ALFA avrà l'obbligo di ricostituire per intero la Garanzia entro il termine di 30 (trenta) giorni.
- 5.7. Le Parti concordano che ALFA si intenderà immediatamente decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile e di conseguenza AGESP avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento il pagamento integrale del Corrispettivo residuo, in caso di:
- 5.7.1. mancato rilascio della Garanzia entro il termine di cui al precedente Articolo 5.6, fatto salvo il caso in cui ALFA paghi la rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera b) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2018;
- 5.7.2. mancato rilascio della Garanzia entro il termine di cui al precedente Articolo 5.6 e mancato pagamento anche solo di una rata del Corrispettivo di cui alla precedente lettera c) dell'Articolo 5.1 entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla relativa scadenza;
- 5.7.3. escussione della Garanzia da parte di AGESP e di mancata successiva ricostituzione integrale della medesima da parte di ALFA nel termine di cui al precedente Articolo 5.6.

6. PATTUIZIONI SPECIFICHE

6.1. Dipendenti

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Cessione non avrà alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro dei Dipendenti, che continueranno il loro rapporto di lavoro con la Parte Cessionaria conservando i diritti derivanti dall'anzianità, nonché i livelli retributivi e gli inquadramenti in atto, a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, dei contratti collettivi nazionali applicabili e degli accordi aziendali e individuali in essere.

I Dipendenti passano in via definitiva a Parte Cessionaria unitamente a:

- (a) crediti nei confronti dei Dipendenti maturati sino alla Data di Consegna;
- (b) debito TFR maturato sino alla Data di Consegna in favore dei Dipendenti; e
- (c) ratei di retribuzione differita maturati sino alla Data di Consegna dai Dipendenti, ma non ancora liquidati né già corrisposti ad ALFA per effetto del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, altri debiti maturati alla Data di Consegna nei confronti dei Dipendenti, nonché i relativi oneri previdenziali e crediti verso l'erario relativi agli oneri tributari attinenti ai Dipendenti.

ALFA dichiara e garantisce che (i) a partire dalla Data di Consegna non sono state effettuate nuove assunzioni relative al Ramo di Azienda e che pertanto la consistenza attuale dei Dipendenti nonché le relative condizioni contrattuali coincidono esattamente con quella del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda e che (ii) non vi sono nel Ramo di Azienda altri dipendenti al di fuori dei Dipendenti. Conseguentemente, ALFA si impegna a tenere indenne e manlevata AGESP da qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura avanzata dai Dipendenti con riferimento al periodo successivo alla Data di Consegna.

6.2. Contratti Aziendali

Parte Cedente farà ogni migliore sforzo, per quanto di propria competenza, per consentire alla Parte Cessionaria la prosecuzione dei rapporti nei Contratti Aziendali, compiendo ogni attività funzionale a far sì che il Cessionario possa effettivamente mantenere la titolarità giuridica dei Contratti Aziendali ai medesimi termini e condizioni oggi vigenti. A tale riguardo, Parte Cedente si obbliga, immediatamente dopo la Cessione, a dar corso ad ogni eventuale comunicazione dovuta alle controparti contrattuali.

6.3. Debiti vs Ex Consorzi

Con riferimento ai Debiti vs Ex Consorzi, ALFA si impegna altresì ad accettare integralmente, nei confronti di Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e Società per la tutela

ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A., i termini e le condizioni dei piani di rientro allegati al presente Contratto *sub* "4.4".

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. AGESP dichiara e garantisce quanto segue relativamente al Ramo di Azienda:

a) Stato e capacità di Parte Cedente. Titolo di Parte Cedente

Parte Cedente:

- i. non è insolvente o fallito né è soggetto ad altra diversa procedura concorsuale, né è oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi;
- ii. non è parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né di diversi accordi di ristrutturazione del proprio debito;
- iii. ha piena capacità e titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le relative obbligazioni e riconosce la validità, efficacia e vincolatività nei propri confronti del Contratto e di tutti gli allegati.

b) Piena e libera proprietà del Ramo di Azienda

I beni di cui al precedente Articolo 4.1 e tutti gli altri cespiti e diritti che costituiscono il Ramo di Azienda sono nella piena e libera proprietà di Parte Cedente e non sono assoggettati ad alcun vincolo, pegno, ipoteca, riserva di proprietà, pretesa o diritto di alcun genere da parte di terzi, ad alcun titolo.

c) Crediti

Parte Cedente garantisce, ai sensi dell'articolo 1266, comma 1, del Codice Civile, la sola esistenza dei Crediti, con espressa esclusione di ogni garanzia relativa alla solvenza dei relativi debitori.

d) Imposte e tasse

Parte Cedente dichiara e garantisce che sino alla Data di Consegna tutte le imposte relative al Ramo di Azienda sono state correttamente pagate e che non vi sono accertamenti in corso e/o sanzioni riferibili a violazioni commesse nell'anno della Data di Consegna e nei due anni precedenti.

e) Controversie

Parte Cedente dichiara di non essere coinvolta, né che sussistono i presupposti, di fatto e/o giuridici, perché possa in futuro essere coinvolta, in liti giudiziarie o arbitrali, in procedure amministrative o in rapporti litigiosi di qualsiasi natura, ivi espressamente

inclusi i contenziosi lavoristici, riguardanti il Ramo di Azienda per fatti e/o circostanze precedenti la Data di Consegna.

Non vi sono liti giudiziarie o arbitrali, procedure amministrative o rapporti litigiosi di qualsiasi natura che facciano capo alla Parte Cedente dai quali possano derivare danni, passività o sopravvenienze passive di qualunque natura in capo al Ramo di Azienda e/o alla Parte Cessionaria.

f) Conformità alle leggi

Il Ramo di Azienda è stato gestito da Parte Cedente sino alla Data di Consegna in conformità alle leggi e ai regolamenti di qualsiasi genere inclusi, in particolare, quelli concernenti la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e contro gli incendi, nonché in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle licenze necessari per lo svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda.

7.2. ALFA dichiara espressamente di:

- a) non essere insolvente o fallito né soggetto ad altra diversa procedura concorsuale, né oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi;
- b) non essere parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori né di diversi accordi di ristrutturazione del proprio debito;
- c) avere piena capacità e titolo e potere di stipulare il Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendo le relative obbligazioni e riconosce la validità, efficacia e vincolatività nei propri confronti del Contratto e di tutti gli allegati;
- d) avere la piena disponibilità del Ramo di Azienda sin dalla Data di Consegna, di conoscerne ogni aspetto e consistenza e che pertanto non potrà far valere alcun diritto nei confronti di AGESP in relazione alla consistenza, completezza e funzionalità del Ramo di Azienda.

8. ESECUZIONE. EFFETTI DELLA CESSIONE

8.1. Alla Data di Esecuzione, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, pongono in essere le seguenti operazioni in un unico contesto, ma nell'ordine cronologico di seguito indicato:

- (a) ALFA effettua il pagamento della prima parte del Corrispettivo, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 5.1, lettera a), mediante bonifico bancario, con valuta immediatamente disponibile, presso il conto corrente indicato dalla Parte Cedente;

- (b) AGESP e ALFA sottoscrivono tutti gli ulteriori atti, pongono in essere tutte le attività ed adempiono tutte le formalità ragionevolmente necessarie ed opportune al fine di assicurare il trasferimento a ALFA di tutti gli elementi facenti parte del Ramo di Azienda;

8.2. A decorrere dalla Data di Efficacia:

- (a) tutti i risultati derivanti dalla gestione del Ramo di Azienda, come pure i relativi rischi, continueranno ad essere rispettivamente a favore e a carico della Parte Cessionaria;
- (b) Parte Cessionaria succederà alla Parte Cedente nei cespiti e nelle altre attività del Ramo di Azienda e nei Contratti Aziendali trasferiti con la medesima e assumerà a suo carico tutte le passività in essa comprese.

9. COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

9.1. Volture a nome di ALFA

ALFA dichiara espressamente di aver già richiesto e ottenuto, nel corso del Contratto di Affitto del Ramo d'Azienda, le volture e le trascrizioni al fine di ottenere la registrazione a proprio nome di eventuali cespiti trasferiti, dei Contratti Aziendali, nonché di tutti gli eventuali permessi, licenze, concessioni e altre autorizzazioni, registrazioni e iscrizioni in ruoli e elenchi ed altro comunque pertinente al Ramo di Azienda.

9.2. Collaborazione da parte di AGESP

Successivamente alla Data di Efficacia AGESP presterà ad ALFA la cooperazione ragionevolmente necessaria al fine di ottenere:

- a) la registrazione o l'intestazione a nome di ALFA delle Reti, dei beni e delle attività o rapporti contrattuali trasferiti con il Ramo di Azienda; e
- b) la registrazione o l'emissione a nome di ALFA di ogni eventuale permesso, licenza, concessione o altra autorizzazione richiesta dalla normativa applicabile, inclusa quella amministrativa, in vigore, per consentire ad ALFA di continuare a svolgere l'attività del Ramo di Azienda.

9.3. Collaborazione tra le Parti in genere

Le Parti si presteranno reciprocamente ogni migliore collaborazione per risolvere ogni eventuale problema di carattere operativo che possa sorgere in relazione al trasferimento del Ramo di Azienda.

10. DIVIETO DI CESSIONE

10.1. Nessuna delle Parti può cedere, neanche parzialmente, salvo previo consenso scritto dell'altra Parte, il Contratto ovvero alcuno dei diritti da esso derivanti, né delegare a terzi alcuna delle obbligazioni nascenti dal Contratto.

11.MISCELLANEA

11.1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti per l'inadempimento del Contratto, o di parte di esso, non costituisce, né potrà in alcun modo essere interpretata, quale rinuncia all'esercizio dei diritti previsti nel Contratto medesimo, salvo il caso in cui tale rinuncia non venga effettuata espressamente ed in forma scritta dalla Parte rinunciataria.

11.2. Qualora una o più clausole del Contratto vengano giudicate da un organo giudiziario o da altra autorità competente, o per qualsiasi motivo diventino, o siano nulle, illegittime o ineseguibili o inapplicabili, interamente o in parte, le restanti clausole conserveranno a tutti gli effetti la loro validità ed efficacia.

11.3. Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del Contratto, dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC e sarà inviata:

a. se indirizzate alla Parte Cedente:

AGESP S.p.A.

Via Marco Polo n.12

21052, Busto Arsizio (VA)

All'attenzione del legale rappresentante pro tempore

PEC: protocollo@agespspa.legalmail.it

b. se indirizzate alla Parte Cessionaria:

ALFA S.R.L.

Piazza Libertà n.1

21100, Varese (VA)

All'attenzione del legale rappresentante pro tempore

PEC: pec@pec.gestoresii.va.it

ovvero a qualunque altro indirizzo, anche PEC, che ciascuna Parte potrà notificare all'altra dopo la data di sottoscrizione del Contratto mediante i mezzi sopra indicati, rimanendo espressamente inteso che le Parti eleggono il proprio domicilio, per tutti i fini previsti dal

Contratto, agli indirizzi sopra menzionati ovvero a quei differenti indirizzi che siano notificati all'altra Parte in futuro.

- 11.4. Ogni modifica e/o integrazione apportata al Contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
- 11.5. Tutti i costi, inclusi quelli notarili e quelli inerenti l'imposta di registro, relativi a o comunque connessi con la Cessione e il Contratto sono a carico della Parte Cessionaria.
- 11.6. Tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto deve intendersi disciplinato dalle applicabili leggi vigenti.

12.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 12.1. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione o esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese con esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

Elenco Allegati

"4.1": Crediti

"4.4": Dichiarazioni dei creditori Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. e Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.A. e relativi piani di rientro

"5.3": Calcolo Corrispettivo

[•], lì [•] giugno 2018

Per AGESP S.p.A.

[•]

[•] _____

Per ALFA S.r.l.

[•]

[•] _____

Sottoscritto per presa d'atto dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito,

[•] _____